

231.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	5460	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	5431
		(Ordine del giorno)	5436
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	5460	Disegno di legge di conversione S. 1323 (Approvato dal Senato) (2964):	
Disegni di legge:		(Articolo unico)	5439
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5459	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5440
(Approvazione in Commissione)	5460	(Articoli del relativo decreto-legge)	5441
		(Emendamenti)	5445
Disegno di legge S. 395 (Approvato dal Senato) (2179); proposte di legge nn. 758, 759, 1054, 2184, 2224:		(Ordine del giorno)	5445
(Articolo unico del disegno di legge n. 2179)	5431	Disegno di legge di conversione S. 1362 (Approvato dal Senato) (2966):	
		(Articolo unico)	5449

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1993

	PAG.		PAG.
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	5450	Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5461
(Articoli del relativo decreto-legge)	5451		
(Ordini del giorno)	5452	Proposta di legge d'iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5459
Disegno di legge di conversione S. 1285 (Approvato dal Senato) (2910) (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	5455		
Giunta per le autorizzazioni a procedere (Trasmissione di relazioni)	5460	Proposte di legge:	
		(Annunzio)	5459
Ministro dell'interno (Trasmissione di documenti)	5460	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5459
Missioni vevoli nella seduta del 4 agosto 1993	5459	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5460

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE: S. 395. — DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (APPROVATO DAL SENATO) (2179)

MARGUTTI ED ALTRI — PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 63, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (758)

SBARBATI CARLETTI — PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 63, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (759)

TURRONI ED ALTRI — MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI DELEGA AL GOVERNO PER LA ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E DI DELIMITAZIONE DELLE AREE METROPOLITANE (1054)

MELILLA — DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, PER LA ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E PER LA COSTITUZIONE DELLE AREE METROPOLITANE (2184)

MICHELINI ED ALTRI — MODIFICA DEGLI ARTICOLI 16 E 63 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI (2224)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2179, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142).

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere ».

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1994.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 1.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 13 giugno con le seguenti: 31 luglio.

0. 1. 1. 1. La Commissione.

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione è tenuta a procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 13 giugno 1994. Decorso inutilmente tale termine, l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 ».

1. 1.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Paissan, Pesarò Scario, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Decorso inutilmente tale termine, l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1.

1. 2.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Paissan, Pesarò Scario, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 3.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine, l'area metropolitana si intende coincidente con la circoscrizione provinciale comprendente uno dei comuni elencati al comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1. 4.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

1. 5.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il 13 dicembre 1994 la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ».

1. 6.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

1. 7.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla deli-

mitazione territoriale dell'area metropolitana effettuata dalla regione ».

1. 8.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1. 9.

Del Pennino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana ne determini la coincidenza con l'esistente circoscrizione provinciale, qualora i comuni abbiano proposto una diversa delimitazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro il 13 giugno 1995, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

1. 10.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 21 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni caso in cui la delimitazione dell'area metropolitana coincida con la esistente circoscrizione provinciale, ove una diversa delimitazione, conforme ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 16, sia stata proposta dai comuni a norma della lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 16, ed entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, sentita la regione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle proposte dei comuni ».

1. 11. Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro il 13 dicembre 1995, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

1. 12. Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20 entro il termine ivi indicato, il Governo è tenuto ad invitare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente due mesi, il Governo è delegato a provvedere emanando, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, appositi decreti legislativi, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

1. 13. Turrone, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 18 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

1. 14. Turrone, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nei casi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province ».

1. 15.

Turrone, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1.

1. 16.

Del Pennino.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

1. 17.

Turrone, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Specificazione di criteri direttivi).

1. Le revisioni delle circoscrizioni provinciali e le istituzioni di nuove province, in tutti i casi previsti dalla legge 8 giu-

gno 1990, n. 142, ivi comprese quelle connesse alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane, devono garantire per ciascuna delle province risultanti da tali operazioni, tra le quali quella che deve assumere la denominazione di città metropolitana, il rispetto dei principi, dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990, nonché la possibilità, per ciascuna di tali province, di un pieno, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 142 del 1990.

1. 01.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Criteri di omogeneità).

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana, di cui all'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve tendere a che non sussistano tra i comuni, ed in particolare tra uno di essi e tutti gli altri, marcate sproporzioni di dimensione territoriale o demografica. A tal fine di norma nessuno dei comuni risultanti dal suddetto riordino deve avere una popolazione superiore al decuplo di quella di qualsiasi altro di tali comuni.

1. 02.

Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Specificazione di procedimenti).

1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni emanano norme legislative ai sensi ed ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990. Tali norme definiscono:

a) l'area interessata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, intesa come l'area formata dai comuni che dovrebbero rientrare nella circoscrizione della provincia, o delle province, di nuova istituzione, ovvero dal comune, o dai comuni, che dovrebbero essere trasferiti da una ad un'altra circoscrizione provinciale;

b) i termini entro i quali i comuni di cui alla lettera a) devono pronunciarsi sulle ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province che li riguardano.

2. Le ipotesi di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove province formulate a norma del comma 1 si intendono confermate, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ove abbiano conseguito l'adesione dei comuni a norma della lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

3. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli schemi dei decreti legislativi si esprimono i consigli dei comuni interessati, entro i termini fissati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione dei predetti schemi.

1. 03. Turroni, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Leccese, Giuliari, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione sull'atto camera n. 2179 e abbinati, recante « Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzioni di nuove province »,

considerato che in sede di delimitazione delle aree metropolitane e della conseguente ridefinizione delle circoscrizioni provinciali o della istituzione di nuove province, si è posto il problema dello spostamento di comuni anche in circoscrizioni provinciali di altre regioni;

considerato altresì che tali casi non possono essere risolti con la legislazione delegata al Governo dalla legge n. 142 del 1990, dato che gli spostamenti dei comuni per essere disposti con legge ordinaria debbono intervenire nell'ambito della stessa regione, ex articolo 133 della Costituzione;

considerato infine come l'articolo 132 della Costituzione, secondo comma, stabilisca, al fine del trasferimento dei comuni da una regione all'altra, che la « popolazione interessata » sia consultata mentre l'interesse generale in gioco sia rimesso prima alla valutazione delle regioni e poi all'iniziativa legislativa statale, balza evidente l'incongruenza anche sullo stesso piano costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 352 del 1970 in applicazione dell'articolo 132 della Costituzione e in particolare del secondo comma;

auspicando che il Parlamento, anche sulla base delle varie proposte di legge già presentate, approvi rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del 1970, intitolato « Norme sui referendum territoriali », riconducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;

impegna il Governo

a concorrervi anche con proprie idonee iniziative.

9/2179/1.

« Bertoli ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1323. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 199, RECANTE INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE INTERNAZIONALE, DAI MAGAZZINI GENERALI E DAGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI (APPROVATO DAL SENATO) (2964)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1993, N. 199

All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto ».

All'articolo 3, al comma 3, sono soppresse le parole: « , e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2 ».

All'articolo 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché pervenute agli uffici del lavoro.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ARTICOLO 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonché dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità, e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

ARTICOLO 5.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, così ripartite:

a) 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

b) 1.085 unità nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.

2. Ai predetti concorsi possono partecipare, per una sola volta, anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, nonché il personale amministrativo dipendente dai predetti soggetti in attività dal 1° gennaio 1983. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di indizione dei concorsi, dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove concorsuali, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione all'anzianità di servizio prestato.

4. I vincitori del concorso provenienti dalle categorie di cui al comma 2 sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni in relazione alle esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione finanziaria ubicati nella provincia in cui hanno prestato servizio, eccettuati gli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane e imposte indirette e quelli situati nella provincia autonoma di Bolzano. I vincitori che hanno svolto la precedente attività nella provincia autonoma di Bolzano, che non abbiano indicato altra sede di destinazione, sono assegnati dall'amministrazione.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. Gli stessi soggetti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ARTICOLO 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di 2.000 unità così ripartite.

5. 1.

Latronico.

Al comma 3, sostituire le parole: non superiore a due punti con le seguenti: non superiore a 1.000 punti e non inferiore a 500.

5. 2.

Latronico.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2964 di conversione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,

impegna il Governo

ad attuare con procedura di estrema urgenza, in sede centrale e periferica, le iniziative volte a consentire ai lavoratori autonomi del settore delle spedizioni internazionali e dei magazzini generali — compresi quelli dei centri di raccolta e smistamento merci, oggetto di operazioni doganali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 — di fruire dei finanziamenti disposti in favore degli spedizionieri doganali, avvalendosi di quanto previsto dal regolamento CEE n. 3904/92 del 17 dicembre 1992, e a favorire misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, in particolare fornendo assistenza nelle zone più colpite dall'abolizione delle formalità doganali, ai fini della riconversione economica e della creazione di attività sostitutive, e concorrendo alla riconversione e/o alla ristrutturazione delle imprese addette ai controlli doganali, per preservare il massimo dell'impiego di manodopera;

ad assumere le opportune iniziative, coinvolgendo il Consiglio nazionale dell'albo degli spedizionieri, per far fronte alle difficoltà del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali al fine di garantire l'equilibrio finanziario e assicurare l'erogazione delle prestazioni.

(9/2964/1).

Gelpi, Sapienza, La Gloria, Pizzinato, Gaetano Colucci, Ratto, Widmann, Bolognesi, Marco Sartori.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1362. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1993, N. 216, RECANTE ADEMPIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 880/92 SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA — ECOLABEL (APPROVATO DAL SENATO) (2966)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1993, N. 216**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 1557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 2966,

impegna il Governo:

ad assicurare nella istituzione dell'organismo nazionale previsto dal regolamento CEE 880/92 il collegamento con i lavori legislativi in corso in materia affine al fine di evitare inutili duplicazioni;

a prevedere l'inserimento dell'organismo nell'istituendo sistema di certificazione nazionale già approvato in sede legislativa dalla Camera, quale organismo di accreditamento;

a contenere rigorosamente le spese relative al funzionamento dell'organismo stesso che, nella tabella di previsione indicata nel decreto-legge, presentano in alcune voci importi eccessivi rispetto alle esigenze;

a favorire la più ampia informazione all'iniziativa perseguendo il massimo coinvolgimento di Enti e strutture operanti nei settori interessati;

a relazionare annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in me-

rito all'attività svolta dall'organismo nazionale per il raggiungimento delle finalità previste dal regolamento CEE 880/92.

(9/2966/1)

Luigi Rinaldi, Cerutti, Ronchi, Galli, Formenti, Enrico Testa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 2966,

impegna il Governo:

a seguire, nell'istituzione dell'organismo nazionale competente all'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui al regolamento CEE del consiglio n. 880 del 23 marzo 1992, criteri atti a garantire un'effettiva partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel campo della produzione e della distribuzione nonché dei rappresentanti della associazioni dei consumatori e ambientaliste, al fine di tenere conto degli interessi di tutte le componenti coinvolte e di garantire una adeguata informazione alle imprese ed ai consumatori.

(9/2966/2)

Lusetti, Sanese, Aliverti, Sangalli, Napoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1285. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1993, N. 180, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2910)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che il decreto-legge n. 180 del 1993 (A.C. n. 2910) introduce il silenzio-assenso a principio generale in materia urbanistica;

la Corte costituzionale (18 giugno 1992, n. 306) ha sancito che l'attività autorizzata « si svolge in assoluta sicurezza... sulla base di prescrizioni puntuali e specifiche dell'atto di autorizzazione »;

conseguentemente una autorizzazione tacita in questa materia è in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti dagli articoli 32 e 9 della Costituzione;

delibera di non passare all'esame del suddetto provvedimento.

« Ronchi, Mattioli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Rutelli, Scaglia, Turrone ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 4 agosto 1993.**

Bonino, Raffaele Costa, Crippa, d'Aquino, De Paoli, Formigoni, Matulli, Mazzuconi, Sacconi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Bonino, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Crippa, d'Aquino, de Luca, Formigoni, Luigi Grillo, Matulli, Pisicchio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 agosto 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MACERATINI ed altri: « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci e istituzione degli ordini degli informatori scientifici del farmaco » (3005);

POLIZIO e IANNUZZI: « Modifiche alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni di organi degli enti locali » (3006);

ROSINI ed altri: « Modifica dell'aliquota fiscale relativa agli interessi corrisposti sui titoli obbligazionari » (3007);

MEO ZILIO: « Norme per agevolare il rimpatrio degli italiani residenti all'estero in occasione delle elezioni » (3008);

MATTEJA ed altri: « Norme in materia di partecipazione delle regioni alla elaborazione e all'applicazione dei pro-

grammi comunitari di sviluppo regionale » (3009).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BUTTI: « Divieto di diffusione dei sondaggi di opinione durante le consultazioni elettorali » (2916) (*Parere della II, della V e della VII Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

SARRITZU ed altri: « Ordinamento della professione di commercialista » (2777) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

TRIPODI ed altri: « Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento » (2900) (*Parere della I, della V, della IX, della XI e della XII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

« Interventi a favore delle camere di commercio per gli anni 1993 e seguenti » (2480) (*Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: « Nuove norme sulla nomina

dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (2926) (*Parere della I Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BOTTINI: « Eliminazione del divieto di tenere animali domestici nei condomini » (2935) (*Parere della I, della II, della VIII e della XII Commissione*);

BOTTINI: « Eliminazione del divieto di accesso per i cani nei giardini pubblici » (2936) (*Parere della I e della II Commissione*).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della IV Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale » (2084).

Trasmissione di relazioni dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Su incarico della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il deputato Roberto Ciccimessere ha presentato, in data 28 luglio 1993, le seguenti relazioni sulla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dall'onorevole Ferdinando Imposimato (Doc. XVI, nn. 16, 17 e 18).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali

per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 19 luglio 1993, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 dicembre 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione da consigli regionali.

Sono pervenuti alla Presidenza della Camera voti dai seguenti consigli regionali:

dal consiglio regionale della Basilicata il testo di un voto in ordine alle politiche sociali, approvato nella seduta del 13 luglio 1993;

dal consiglio regionale dell'Emilia Romagna il testo di un voto in ordine al diritto elettorale attivo o passivo degli italiani all'estero, approvato nella seduta del 15 luglio 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente, ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso l'Ufficio Affari Generali.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 29 e 31 luglio 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990,

n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Venezia, Marino (Roma), Milis (Oristano), Settingiano (Catanzaro), Avezano (L'Aquila), Bella (Potenza), Lefte (Bergamo), Benevento, Gazzaniga (Bergamo), Cassano Magnago (Varese), Salice Salentino (Lecce), Fermo (Ascoli Piceno), Grugliasco (Torino), Fossombrone (Pesaro e Urbino), Rovigno (Genova) e Breda di Piave (Treviso).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

{ Stampato su carta riciclata ecologica }

ALA11-231
Lire 1000